

Porto di Ancona

Ordinanza n. 133 del 30/10/2025

OGGETTO **OCCUPAZIONE TEMPORANEA DI UN'AREA SCOPERTA DI MQ. 12.000,00 SITUATA NEI PIAZZALI RETROSTANTI LE BANCHINE 19-20/21 – 90 GIORNI**

VISTO la legge 28 gennaio 1994 n. 84 ss.mm.ii, recante il riordino della legislazione in materia portuale, così come modificata dal D.lgs. 4 agosto 2016, n. 169 di "Riorganizzazione, razionalizzazione e semplificazione della disciplina concernente le Autorità Portuali di cui alla legge 28 gennaio 1994, n. 84, in attuazione dell'art. 8, comma 1, lettera f) della legge 7 agosto 2015, n. 124" pubblicato in Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 203 del 31.08.2016 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO l'art. 6 comma 4 lett. a) della legge 28 gennaio 1994, n. 84 secondo cui l'Autorità di Sistema Portuale svolge compiti di indirizzo, programmazione, coordinamento, regolazione, promozione e controllo, delle operazioni e dei servizi portuali, delle attività autorizzatorie e concessorie di cui agli articoli 16, 17 e 18 ibidem e delle altre attività commerciali ed industriali esercitate nei porti e nelle circoscrizioni territoriali.

VISTO ancora, l'art. 6 comma 4 lett. a) l. 84/94 a mente del quale all'Autorità di Sistema Portuale sono conferiti poteri di ordinanza, anche in riferimento alla sicurezza rispetto a rischi di incidenti connessi alle attività e alle condizioni di igiene sul lavoro;

VISTO l'art. 8 comma 3 lett. m) l. 84/94 a mente del quale il Presidente amministra le aree ed i beni del demanio marittimo ricadenti nella circoscrizione di competenza sulla base delle disposizioni di legge in materia;

VISTO il D.M. 15/03/2022 n. 55 del Ministro delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili notificato a questa Autorità in data 16/03/2022, recante nomina del Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale;

VISTO l'art. 59 del Regolamento di Esecuzione del Codice della navigazione;

VISTO il vigente Regolamento di Amministrazione del Demanio, approvato e reso esecutivo con Ordinanza Commissariale portante n. 22/2021;

- VISTI** in particolare, gli artt. 8, 9 e 18 del su menzionato Regolamento di Amministrazione del Demanio;
- VISTO** l'art. 18 penultimo comma del citato Regolamento di Amministrazione del Demanio che dispone che il canone complessivo, soggetto a rivalutazione annuale su base dell'indice ISTAT, che risulterà dal conteggio del canone, con le misure unitarie ivi previste, non potrà, tuttavia, essere inferiore alla misura minima prevista dall'art. 9 del Decreto Interministeriale del 19/7/1989;
- VISTO** il Decreto del Ministero dei Trasporti e della Navigazione 31 Marzo 1995, n. 585 con cui è stato approvato il Regolamento recante la disciplina per il rilascio, la sospensione e la revoca delle autorizzazioni per l'esercizio di attività portuali.
- VISTO** il Decreto Ministeriale n.132 del 06/02/2001, recante il Regolamento concernente la determinazione dei criteri vincolanti per la regolamentazione da parte delle autorità portuali e marittime dei servizi portuali, ai sensi dell'articolo 16 della legge n.84/1994.
- VISTA** l'Ordinanza Presidenziale n. 127/2023, e successive modificazioni, che ha approvato e reso esecutivo il "Regolamento per l'esercizio delle operazioni e dei servizi portuali nel Porto di Ancona";
- VISTA** la nota acquisita al prot. n. 20116-09/10/2025, con cui la società A.C.T. S.r.l., impresa portuale ex art. 16 L. 84/1994, ha segnalato un aumento del traffico dei contenitori pieni nell'ordine del 15% rispetto alle previsioni consuete con impegno da parte dell'armatore MSC di movimentare mediamente 1.000 TEU pieni a settimana in arrivo nei prossimi mesi con contestualmente necessità di ottenere ulteriori spazi demaniali da destinare a tale scopo, individuati nei piazzali retrostanti le banchine 19-20-21 in via temporanea ed almeno sino 30/04/2026, rispetto a quelli già utilizzati;
- VISTE** le autorizzazioni di impresa ex art. 16 l. 84/94 recanti nn. 1/2024 e 1S/2024 rilasciate a favore della società A.C.T. S.r.l.;
- VISTA** la licenza d. m. n. AN12/2025 rep. 2230 del 10/04/2025 e la licenza d. m. n. AN14/2025 rep. 2232 del 10/04/2025;
- VISTO** l'art. 50 Cod. Nav. quale disciplina per l'utilizzo di spazi demaniali per la temporanea sosta di merci o materiali per un periodo di tempo eccedente quello necessario alle ordinarie operazioni portuali;

- VISTO** il verbale della conferenza di servizi interna tra gli Uffici di questa Autorità del 24/10/2025 recante il parere favorevole in ordine alla procedibilità della richiesta avanzata dalla società A.C.T. s.r.l. e le individuazioni delle prescrizioni sotto il profilo tecnico operativo cui dovrà essere subordinata la relativa autorizzazione;
- VISTA** la nota di rettifica alle prescrizioni di cui al superiore verbale trasmessa dall'Ufficio tecnico di questa Autorità assunta di cui al 21484 del 29/10/2025;
- VISTA** la nota prot. n. 21431-29/10/2025, così come rettificata con prot. n. 21482-29/10/2025 sulla scorta delle superiori valutazioni, con cui questa Autorità ha richiesto la produzione delle integrazioni e dei relativi adempimenti funzionali all'utilizzo degli spazi demaniali indicati;
- VISTA** a produzione delle integrazioni e degli adempimenti richiesti, acquisiti al prot. n. 21549 del 29/10/2025, tra cui il deposito cauzionale dell'importo di € 28.000,00 e la ricevuta del versamento del canone pari a euro 15.480,98 fermo restando il deposito cauzionale di euro 7.000 già versato per consimile occupazione;
- CONSIDERATO** che la società A.C.T. srl ha con la nota da ultimo richiamata domandato l'occupazione temporanea dell'area di che trattasi dal 01/11/2025 al 30/01/2026;
- CONSIDERATA** l'esigenza manifestata dalla società istante di disporre per un arco temporale limitato di ulteriori aree di deposito, non altrimenti soddisfatti con le attuali disponibilità di aree assentite in concessione demaniale marittima con i titoli demaniali rilasciati;
- TENUTO CONTO** che la richiesta formalizzata dalla impresa portuale è volta a far fronte ad una esigenza avente anche natura straordinaria e transitoria in relazione alle esigenze eccezionali sopra rappresentate e all'attuale inidoneità delle ulteriori aree assentite in concessione ad ospitare la merce con le caratteristiche specificate nell'istanza di cui sopra;
- TENUTO CONTO** che la richiesta formalizzata dalla impresa portuale è volta a far fronte ad una esigenza avente natura transitoria ed eccezionale riconnessa all'arrivo di carichi ravvicinati e con caratteristiche peculiari e modalità di movimentazione specifiche a fronte di spazi demaniali nella disponibilità concessoria della impresa portuale già interamente occupati o inidonei nell'attualità ad ospitare carichi con siffatte caratteristiche;
- CONSIDERATO** che, tra i compiti delle Autorità di Sistema portuale, ascritti dalla legge n. 84/94, rientra quello di promozione delle attività commerciali ed industriali

esercitate nei porti di competenza, a norma dell'art. 6 comma 1 lett. a) l. 84/94 sì come novellata dal D.lgs. 169/2016;

CONSIDERATO che lo svolgimento delle operazioni portuali connesse al temporaneo deposito in argomento presso il porto di Ancona sia in grado di generare un incremento delle attività indotte da tale stoccaggio a favore dello sviluppo dei traffici portuali e del generale indotto che tali attività determinano;

RITENUTO di dover provvedere ad autorizzare il deposito temporaneo di che trattasi nel perseguimento delle giuste condizioni di tutela della pubblica incolumità e della salute e sicurezza dei lavoratori coinvolti nello svolgimento delle operazioni portuali;

VISTI gli atti d'ufficio;

RENDE NOTO

L'area di mq. 12.000,00, come da planimetria allegata, situata nei piazzali retrostanti le banchine 19-20-21 del porto di Ancona, sarà destinata, secondo le esigenze prospettate e per una durata di 90 giorni a decorrere dal 01/11/2025 al 30/01/2026 salvo variazioni, per deposito e movimentazione di contenitori ai sensi dell'art. 50 Cod. Nav. da parte della impresa portuale A.C.T. S.r.l. autorizzata con titoli portanti nn. 1/2024 e 1S/2024.

TUTTO CIO' PREMESSO

ORDINA

Art. 1

Ai fini delle attività di deposito cui alle superiori premesse e per l'intera durata delle stesse, tutti gli spazi all'uopo interessati sono interdetti ad ogni uso ed a qualunque accesso, fatte salve le ordinarie attività previste nelle aree immediatamente adiacenti.

In relazione a quanto sopra, assume eccezione ogni esigenza per pubblici interventi di soccorso e/o di polizia da parte dei competenti organi istituzionali.

Qualora le necessità di utilizzare le suddette aree demaniali marittime, ulteriori rispetto a quelle condotte in regime di concessione, dovesse esaurirsi in epoca antecedente alla scadenza sopra indicata, è obbligo della Società richiedente darne tempestiva comunicazione alla Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale.

Per l'intera durata dell'occupazione lo spazio all'uopo impegnato rimarrà nella totale ed esclusiva custodia della società A.C.T. S.r.l.

Art. 2

La presente ordinanza è subordinata all'osservanza delle seguenti prescrizioni/condizioni da parte della società A.C.T. S.r.l.:

- il richiedente, presa visione del bene richiesto in occupazione temporanea, lo accetta nello stato in cui si trova, con espressa rinuncia a qualsiasi richiesta verso l'Autorità per interventi di modifica, manutenzione, ecc;
- le attività dovranno essere svolte nel rispetto di ogni vigente disposizione legislativa, di qualunque ordine e grado, con particolare riguardo alle norme in materie di tutela ambientale, di salute e sicurezza fisica dei lavoratori ai sensi del D.lgs. 81/2008 ss.mm.i. e D.lgs. 272/99, di igiene e sanità pubblica;
- l'area in oggetto risulta inserita all'interno della area omogenea denominata "Nuova Darsena", pertanto, al fine di non generare potenziali situazioni di interferenza con l'operatività portuale che interessa la specifica area, il richiedente dovrà provvedere alla perimetrazione dell'area ricorrendo all'utilizzo di apposite delimitazioni (tipo new jersey) evitando di occupare, anche in via temporanea la viabilità esterna al perimetro con carrelli elevatori e/o mezzi porta container e mezzi operativi in genere;
- provvedere alla corretta individuazione degli accessi e delle uscite da e per l'area interessata rispetto alla limitrofa viabilità;
- in presenza di necessità di carattere operativo e connesse al rispetto delle norme di sicurezza al momento non preventivabili, questa Amministrazione si riserva la facoltà di interrompere temporaneamente e/o definitivamente la validità del presente provvedimento fornendo le dovute motivazioni;
- dovrà essere garantito il transito ordinario lungo la viabilità portuale oltre che di eventuali mezzi di soccorso e di emergenza lungo la medesima viabilità;
- le operazioni di movimentazione e posizionamento dei contenitori dall'area di deposito temporaneo ai mezzi di trasporto dovranno essere eseguite nel rispetto della ordinaria viabilità pubblica;
- le attività operative di movimentazione e di deposito dovranno avvenire con le cautele necessarie alla tutela dell'integrità delle sovrastrutture di pavimentazione esistenti, in ogni caso senza superare il carico di esercizio uniformemente distribuito pari a 5 t/m²;
- non è ammesso il deposito delle merci polverose o comunque alla rinfusa;
- dovranno essere adottate tutte le cautele atte ad evitare danni alle esistenti sovrastrutture della banchina portuale interessata. A tal proposito, dovranno essere sempre impediti cadute a terra di materiale in maniera incontrollata e/o da altezze eccessive;
- a ridosso del ciglio verso mare della banchina portuale interessata, dovrà essere mantenuto libero da ogni attività di deposito un franco di rispetto della larghezza pari a m 10, su cui sia sempre garantita l'accessibilità al fronte d'ormeggio nonché la percorribilità dalla radice alla testata con mezzi che comunque non potranno mai superare il carico uniformemente distribuito di 1,3 t/ m²;
- le attività non dovranno mai generare improprie dispersioni nell'ambiente di polveri e da acque contaminate. A tal proposito, provvederà direttamente il soggetto titolare dell'occupazione all'adozione di ogni cautela e misura atte a prevenire le suddette dispersioni ed emissioni;

- provvedere alla regolare gestione dei rifiuti derivanti dall'occupazione medesima, ciò secondo le disposizioni delle norme e dei provvedimenti istituzionali vigenti;
- resteranno in capo al titolare dell'occupazione in argomento tutti gli oneri finalizzati al possesso dei titoli autorizzativi e degli assensi per legge dovuti nella fattispecie, nonché gli adempimenti del caso sempre per legge dovuti;
- lo stoccaggio della merce dovrà rispettare la distanza (di almeno 3 metri) dalla torre faro presente nell'area oggetto del presente provvedimento, nonché un passaggio per consentirne l'accesso per eventuali manutenzioni;
- sarà cura del richiedente predisporre delle protezioni agli impianti presenti nell'area di che trattasi (impianto fognario, cavidotti, ecc.);
- l'eventuale materiale di fardaggio utilizzato dovrà risultare idoneo al carico che deve sostenere;
- il richiedente dovrà adeguatamente informare eventuali ditte terze preventivamente all'accesso all'area in relazione alla conformazione dei luoghi ed alle procedure operative, provvedendo alla redazione del relativo verbale di coordinamento;
- dovrà essere garantita la immediata riduzione in pristino stato e la pulizia degli spazi utilizzati, nonché la rimozione delle attrezzature di cui la stessa si avvale ordinariamente, con obbligo comunicativo a questa Autorità di Sistema Portuale, cui rimane subordinato lo svincolo del deposito cauzionale, pur sempre previo sopralluogo degli Uffici dell'Ente;
- qualora il richiedente non adempia all'obbligo dello sgombero o della riconsegna della area assentita alla scadenza del periodo di vigenza del presente titolo, l'Ente potrà provvedervi d'ufficio in danno all'impresa portuale, rivalendosi sulla cauzione prestata;
- è fatta salva ogni ulteriore prescrizione che venga impartita da altri soggetti istituzionali competenti, non esimendo il presente titolo dalla acquisizione di ogni altro assenso, nulla osta comunque denominato che sia ex lege dovuto.

Art. 3

La società A.C.T. S.r.l. impresa portuale autorizzata ai sensi dell'art. 16 l. 84/94, assume il formale impegno alla piena osservanza delle superiori prescrizioni manlevando, l'Autorità di Sistema e l'Autorità Marittima da responsabilità di qualunque titolo per i danni che dovessero derivare, a persone e/o beni anche di terzi, in dipendenza dello svolgimento delle attività oggetto del presente provvedimento, anche oltre i massimali della polizza RCT-RCO e del deposito cauzionale all'uopo acquisite.

La società A.C.T. S.r.l., prima dell'avvio delle attività previste, comunicherà alla Autorità di Sistema Portuale i nominativi ed i recapiti mail e telefonici del personale reperibile contattabile in caso di necessità, oltre che, sulla base di specifiche valutazioni dei rischi interferenziali, la attestazione formale circa l'avvenuta adozione delle dovute azioni di coordinamento, in relazione alle attività portuali limitrofe anche di altrui competenza.

Art. 4 Disposizioni finali e sanzioni

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e di far osservare la presente Ordinanza, la cui pubblicità verrà assicurata mediante l'opportuna diffusione, nonché con l'inclusione alla pagina "Ordinanze" del sito istituzionale. <https://www.porto.ancona.it/index.php/it/ordinanze>.

I trasgressori della presente Ordinanza saranno perseguiti, sempre che il fatto non costituisca più grave reato, ai sensi degli artt. 1161 e 1174 Cod. Nav., nonché per le violazioni previste dal Codice della Strada per quanto applicabile.

I veicoli eventualmente parcheggiati in difformità dalle disposizioni contenute nell'art. 1 saranno rimossi e qualsivoglia sanzione, principale e accessoria e/o spesa riconnessa ivi compresa la rimozione e le spese di custodia, saranno solidalmente a carico del proprietario e/o del trasgressore.

Ancona, 30/10/2025

Il Presidente
Ing. Vincenzo Garofalo

VISTO
Il Segretario Generale
Dott. Salvatore Minervino